

**REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2003 DELLA COMMISSIONE****del 24 giugno 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 858/2003 per quanto concerne le pesca del melù da parte di navi battenti bandiera della Germania e dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 858/2003 della Commissione, del 16 maggio 2003, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito <sup>(3)</sup>, ha adottato misure concernenti la sospensione della pesca del melù nelle acque della zona Vb (acqua delle isole Faer Oer).
- (2) Uno Stato membro ha trasferito a favore della Germania e dei Paesi Bassi quantitativi di melù che possono essere pescati nelle acque della zona suddetta. Occorre pertanto riaprire la pesca del melù in questa zona alle navi battenti bandiera della Germania e dei Paesi Bassi, con effetto dal 18 maggio 2003.

- (3) Il regolamento (CE) n. 858/2003 deve essere modificato conseguentemente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 858/2003 è modificato come segue:

- 1) nel titolo, i termini «battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito» sono sostituiti dai termini «battenti bandiera di alcuni Stati membri»;
- 2) all'articolo 1, primo e secondo comma, i termini «esclusi Danimarca e Regno Unito» sono sostituiti dai termini «esclusi Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 18 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca*<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 123 del 17.5.2003, pag. 17.